SCADENZARIO



Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE •••

10 GIOVEDÌ OLIO

Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito www.sian.it; si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

Presentazione domanda aiuto per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro. Le imprese agricole iscritte alla Camera di commercio possono accedere a finanziamenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori o macchine agricoli o forestali caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Da oggi fino alle ore 18.00 del 20-1-2017 le imprese hanno a disposizione sul sito **www.inail.it** una procedura informatica per l'inserimento della domanda e per la verifica di tutto l'iter operativo.

I finanziamenti saranno assegnati fino a esaurimento sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande. Per ulteriori informazioni si veda l'articolo pubblicato su L'Informatore Agrario n. 31/2016 a pag. 9.

15 MARTEDÌ

Fatturazione differita per consegne di ottobre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di ottobre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di ottobre, anziché al mese di novembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di ottobre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di ottobre ai sensi del dm 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011)

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di ottobre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche

con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

CANONE RAI-TV 2017

Richiesta pagamento rateale da parte dei pensionati. I soggetti titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale come l'assegno sociale e di invalidità civile, con un reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, che sono titolari dell'abbonamento alla televisione, possono entro oggi fare domanda al proprio ente previdenziale (ad esempio l'Inps) di pagare il canone 2017 a rate; l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2017, senza applicazione di interessi, anziché sull'utenza elettrica domestica. La richiesta ha validità annuale e deve essere effettuata con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico il quale comunica al pensionato, entro il 15 gennaio 2017, l'accoglimento o meno della richiesta.

Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, da compiere entro il 31-1-2017 o il 31-7-2017, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, a partire rispettivamente dal primo o dal secondo semestre 2017, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46 del 20-9-2010 (www.agenziaentrate. gov.it) e il sito www.canone.rai.it dove viene precisato che, a partire dal 2013, chi può fruire del beneficio per la prima volta non deve più presentare l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione in quanto sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare i controlli sulla base delle informazioni già in suo possesso.

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione dichiarazioni di vendemmia per la campagna 2016-2017. Con decreto Mipaaf n. 5811 del 26-10-2015 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10-12-2015) sono state previste nuove modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola; una novità riguarda l'anticipo a oggi del termine di presentazione della dichiarazione di vendemmia che fino allo scorso anno coincideva con quello della dichiarazione di produzione vinicola al 15 dicembre di ogni anno.

Sono ancora esonerati dall'obbligo di pre-

sentazione della dichiarazione di vendemmia i produttori di uve interamente destinate a essere consumate come tali, essiccate o trasformate direttamente in succo d'uva da parte del produttore, come pure i produttori che coltivano meno di 1.000 m² di vigneto e non commercializzano la produzione ottenuta.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al decreto Mipaaf sopra richiamato e all'articolo pubblicato su L'Informatore Agrario n. 1/2016 a pag. 12.

16 MERCOLEDÌ INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi cd e iap. Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2016, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Da quest'anno l'Inps non invia più la comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento in quanto sono disponibili nel nuovo «cassetto previdenziale per autonomi agricoli» accessibile sul sito www.inps.it da parte dei singoli utenti in possesso del pin e degli intermediari abilitati appositamente delegati; per questa novità informatica si vedano gli articoli pubblicati su L'Informatore Agrario n. 14/2016 a pag. 33 e n. 25/2016 a pag. 30.

Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato con decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85 del 24-5-2004, n. 100 dell'1-7-2004 e n. 48 del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulte-

riore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2016 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2016 e per altre informazioni si veda la circolare Inps n. 93 del 7-6-2016.

INPS

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2016 alla Gestione separata, dopo le modifiche apportate con la legge n. 11 del 27-2-2015 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2015), che ha convertito il decreto legge n. 192 del 31-12-2014, e con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015), sono complessivamente

stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2015) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 31,72% (nel 2015 era 30,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% (nel 2015 era 23,5%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento. Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati interessati negli ultimi anni da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013).

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

A cura di Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/

LINFORMATORE AGRANDO



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.